

La legge di stabilità introduce la responsabilità solidale anche per i contratti di trasporto

La legge di stabilità 2015 introduce il concetto di responsabilità solidale anche ai contratti di trasporto di cui agli artt. 1678 e seguenti del codice civile, in modalità analoghe a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del D.lgs 276/2003 che regola la solidarietà nell'ambito del contratto di appalto. Addirittura, nei casi di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all'ambito fiscale e alle violazioni del codice della strada. E' quanto prevedono i commi 246 e 247 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2015.

Nello specifico il committente risulta solidalmente obbligato con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Stessi obblighi assume il vettore nei confronti del sub-vettore così da completare la filiera delle responsabilità.

Rispetto al D.lgs 276/2003 che regola la solidarietà nell'ambito del contratto di appalto ci sono delle differenze. Infatti, la nuova normativa fissa in un anno solare dalla cessazione del contratto di trasporto il termine decorso il quale viene meno l'obbligazione solidale tra committente/vettore e vettore/sub-vettore, mentre nel D.lgs 276 tale termine è doppio. Ancora, mentre negli appalti è espressamente previsto che la responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori è estesa alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai lavoratori, la nuova normativa non ne fa cenno. La differenza più importante è che nel contratto di trasporto la responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente acquisisca il Durc del vettore sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via internet non appena tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.

Invece, nel contratto di appalto la responsabilità solidale in ambito retributivo e contributivo non può essere mai esclusa, non è cioè sufficiente la verifica della regolarità del Durc dell'appaltatore e del subappaltatore.